IN BREVE n. 050-2009
a cura di
Marco Perelli Ercolini

PENSANDO ALLA PENSIONE

PENSIONI - FINESTRE D'USCITA 2010 dipendenti pubblici e privati (INPDAP e INPS)	
1° gennaio	• Dipendenti con 35 anni di contributi e 58 anni di età al 30 giugno 2009 • Dipendenti con 40 anni di contributi al 30 settembre 2009, a prescindere dall'età • Dipendenti con 65 anni di età (60 per le donne) compiuti entro il 30 settembre 2009 (con i requisiti contributivi della vecchiaia)
1° aprile	• Dipendenti con 40 anni di contributi al 31 dicembre 2009, a prescindere dall'età • Dipendenti con 65 anni di età (60 per le donne) compiuti entro il 31 dicembre 2009 (con i requisiti contributivi della vecchiaia)
1° luglio	• Dipendenti che raggiungono quota 95 con età minima di 59 anni entro il 31 dicembre 2009 • Dipendenti con 40 anni di contributi al 31 marzo 2010 , che compiono 57 anni entro il 30 giugno 2010 • Dipendenti con 65 anni di età (61 per le donne) compiuti entro il 31 marzo 2010 (con i requisiti contributivi della vecchiaia)
1° ottobre	• Dipendenti con 40 anni di contributi al 30 giugno 2010, che compiono 57 anni entro il 30 settembre 2010 • Dipendenti con 65 anni di età (61 per le donne) compiuti entro il 30 giugno 2010 (con i requisiti contributivi della vecchiaia)

PENSIONI RETRIBUTIVE dipendenti pubblici e privati (INPDAP e INPS)		
ETA' AL PENSIONAMENTO	**COEFFICIENTE DI CONVERSIONE SINO AL 2009**	**COEFFICIENTE DI CONVERSIONE DAL 2010 riforma del Welfare legge Prodi Damiano n. 247/2007**
57 58 59 60 61 62 63 64 65	4,720 % 4,860 % 5,006 % 5,163 % 5,334 % 5,514 % 5,706 % 5,911 % 6,136 %	4,419% -6,38 4,538% -6,63 4,664% -6,83 4,798% -7,07 4,940% -7,39 5,093% -7,64 5,257% -7,87 5,432% -8,10 5,620% -8,41

L'INNALZAMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE DELLE DONNE dipendenti pubblici e privati (INPDAP e INPS)	
Anno	**Età anagrafica**
2010	**61**
2012	**62**
2014	**63**
2016	**64**
2018 e oltre	**65**

PENSIONI ANTICIPATE	
PRODI - DAMIAMO dipendenti (pubblici e privati)	
1/7/2009 - 2010	**Quota 95 (60+35 59+36)**
2011 - 2012	**Quota 96 (61+35 60+36)**
dal 2013	**Quota 97 (62+35 61+36)**

Per il raggiungimento della quota, purchè si sia in possesso del requisito minimo contributivo di 35 anni e dell'età prevista dalle diverse quote (quota 95: 59 anni, quota 96: 60 anni, quota 97: 61 anni) valgono anche le frazioni d'anno e di anzianità contributiva.

Valgono i vecchi criteri per chi ha maturato al 31 dicembre 2007 i 35 anni di contribuzione coi 57 anni di età.

PENSIONI - FINESTRE D'USCITA 2010 ENPAM	
Fondo generale	Dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 65esimo anno di età con almeno 5 anni di iscrizione
Fondi speciali: pensione di vecchiaia	Dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 65esimo anno di età cessando il rapporto in convenzione
Fondi speciali: pensione di anzianità	Con 58 anni di età + 35 anni di contribuzione + 30 anni di laurea oppure 40 anni di contribuzione raggiunti • nel 1° trimestre decorrenza pensione dal 1° ottobre 2010 • nel 2° trimestre decorrenza pensione dal 1° gennaio 2011 • nel 3° trimestre decorrenza pensione dal 1° aprile 2011 • nel 4° trimestre decorrenza pensione dal 1° luglio 2011

DALLA CASSAZIONE, CONSIGLIO DI STATO e TAR

Pubblico impiego: mansioni superiori non retribuite durante i congedi

Non ha diritto alla retribuzione delle mansioni superiori l'impiegato pubblico che si assenta per congedo ordinario o straordinario.

> *"nel pubblico impiego, le mansioni superiori vanno retribuite per il periodo di «effettiva prestazione», comprensivo dei giorni di assenza per riposo settimanale e festività, mentre non vanno retribuite per i periodi in cui il lavoratore assegnato a mansioni superiori è assente per congedo ordinario o straordinario; mentre nel primo caso, infatti, si tratta di dovuti momenti di compensazione dell'attività lavorativa con il riposo, con carattere di generalità, nel secondo si tratta invece di vicende del rapporto che ineriscono al singolo lavoratore e che comportano, di norma, l'assegnazione delle superiori mansioni ad altro dipendente, con correlata assegnazione delle connesse responsabilità a quest'ultimo".*

Tar Lazio sentenza n. 11787 del 26 novembre 2009

Niente sanzioni al contribuente se il professionista non presenta la dichiarazione

Non paga le sanzioni il contribuente che non presenta la dichiarazione dei redditi se dimostra le responsabilità del professionista a cui ha affidato la contabilità, denunciandolo all'autorità giudiziaria.

Corte di cassazione sentenza n. 25136 del 30 novembre 2009

Vincere il concorso non dà sempre diritto al posto

I vincitori di un concorso non hanno un diritto soggettivo incondizionato all'assunzione". Infatti l'amministrazione può "non procedere alla nomina o all'immissione in servizio" a causa, ad esempio, di una ristrutturazione del personale. Inoltre le aspettative professionali dei vincitori non debbono essere risarcite.

Consiglio di Stato sentenza n. 7497 depositata il 30 novembre 2009

LE NOVITA' SULLE BOZZE UNICO PF e IVA 2010

Unico PF

Nel primo fascicolo trovano spazio la nuova detrazione Irpef delle spese sostenute per l'arredo dell'immobile ristrutturato e quella riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso.

Tra le new entry di maggior impatto, le agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo e, in particolare, il credito d'imposta per i costi riguardanti la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto degli immobili resi inagibili dal terremoto.

Tra le ultimissime novità a cui si è adeguato il modello, la riduzione dell'acconto Irpef.

Nel secondo fascicolo, nuova sezione nel quadro RT, dedicata alle plusvalenze derivanti dalle cessioni effettuate dal 1° gennaio 2009, imponibili nella misura del 49,72 per cento.

Nel terzo, spiccano la detassazione per gli investimenti in nuovi macchinari (prevista dalla Tremonti *ter*) e le novità sui limiti di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande.

Infine, nel quadro RQ è stata inserita la sezione dedicata alla "*Riliquidazione dell'imposta sostitutiva sulle rimanenze finali (D.L. 25/6/08 n. 112)*".

IVA

Al re-restyling frontespizio e alcuni quadri.

La parte riservata alle informazioni sulla residenza anagrafica rimane solo a cura dei soggetti non residenti che devono indicare il codice dello Stato di appartenenza.

Nel quadro VX, quello in cui vanno evidenziati i risultati del periodo d'imposta, le distinte caselle per chiedere l'eventuale credito in detrazione o in compensazione sono state unificate.
Nel quadro VO, al punto 33 è stata inserita una casella (la 2) per consentire ai contribuenti minimi di revocare l'appartenenza al regime previsto dalla Finanziaria per il 2008 e determinare nei modi ordinari l'Iva e le imposte sui redditi.

OSPEDALIERI - TFR AUTOPAGATO

Contrariamente a quanto scritto su Sole 24 ore di sabato 5 dicembre 2009 a pagina 33 a firma di Aldo Ciccarella si fa presente che, se è vero che dal 1 gennaio 2001 coloro che vengono assunti con primo impiego negli ospedali non avranno più a fine rapporto l'indennità premio di servizio (Tfs), ma il Tfr (trattamento di fine rapporto), tuttavia il contributo che dovrebbe essere a totale carico del datore di lavoro, in realtà viene tuttora ancora trattenuto dallo stipendio del medico.
La circolare INPDAP 1 agosto 2002 numero 30 a pagina 9 così motiva la trattenuta: *"per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti in regime di Tfs e quelli in regime di Tfr, il Dpcm 20 dicembre 1999 ha stabilito che lo stipendio tabellare del personale in regime di Tfr sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al Tfs ha e mantiene a suo carico per quest'ultima prestazione.*
Lo stipendio lordo così diminuito viene poi -figurativamente- incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e Tfr.
La diminuzione della retribuzione lorda prevista dal Dpcm 20 dicembre 1000deve essere effettuata solo sugli importi stipendiali effettivamente corrisposti e anche in caso in cui il contratto di lavoro sia di durata inferiore ai 15 giorni continuativi nel mese e non faccia pertanto sorgere il diritto al Tfr".
Tuttavia a fine rapporto viene riconosciuto un trattamento economico (Tfr) assai più penalizzato, pur avendo il medico continuato a versare i contributi che invece sarebbero dovuti essere stati a carico del datore di lavoro (nel caso specifico SSN).
Per non creare una disparità di trattamento economico in attività, si viene ad attuare una disparità a fine servizio!
La norma è poco conosciuta, ma più volte segnalata agli organi competenti viene subito ignorata e mai viene affrontata per sanare la distorsione.

IL CONGEDO PER LUTTO INTERROMPE LE FERIE da Sole 24 ore risposta 4362

D - In caso di lutto una dipendente in ferie, richieste per accudire il parente malato, può interrompere le stesse per fruire dei giorni previsti dal Ccnl o continua con il godimento delle ferie? Alla luce della sentenza del tribunale ordinario di Milano, sezione Lavoro del 23 aprile 2003, pare che le ferie si debbano interrompere seguendo l'orientamento adottato in caso di malattia. Il datore di lavoro sostiene che, essendole ferie state chieste per badare al parente gravemente malato, il dipendente continua con le ferie e non gode del permesso lutto essendo già a casa dal lavoro.

R - Se durante il periodo di ferie interviene un grave lutto familiare, il godimento delle ferie si interrompe, e il lavoratore ha il diritto di fruire del congedo parentale per lutto disciplinato all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n.*53*.
La norma riconosce a tutti i lavoratori il diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente.

La sentenza citata nel quesito (Tribunale di Milano 24 aprile 2003, sezione lavoro) conferma tale ricostruzione. Una lavoratrice alla quale è sopravvenuto un grave lutto familiare durante la fruizione del periodo di ferie si è rivolta al Tribunale di Milano, nella funzione di giudice del lavoro, per farsi riconoscere il diritto al congedo per lutto. Il Giudice ha accolto la domanda, richiamando il consolidato e costante orientamento giurisprudenziale in materia di sovrapposizione di malattia e di ferie.
Nel caso del lutto, si viene a creare una situazione analoga, e pertanto il giudice ha ritenuto doversi applicare lo stesso principio applicabile alla malattia insorta durante il periodo di ferie.

QUANDO SI BLOCCA L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE da Sole 24 ore risposta 4369

D - Sono un medico di ruolo da11989, da sempre a tempo pieno, con rapporto non esclusivo e con attività libero professionale extramoenia.
Vorrei sapere se durante un periodo di congedo retribuito per motivi familiari, già accordato dall'Asl, sono soggetto a limitazioni della mia attività libero professionale.

R - L' attività libero professionale del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale è disciplinata dal Dpcm 27 marzo 2000, da un provvedimento regionale e da un regolamento aziendale (diverso da azienda ad azienda) ma che per lo più prevede la sospensione dell'attività libero professionale nei seguenti casi:

- assenze dal servizio per malattia,
- infortunio,
- aspettativa senza assegni,
- astensione obbligatoria dal servizio,
- permessi retribuiti,
- sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per i dirigenti sanitari.

LE PRESTAZIONI DEL MEDICO SONO REDDITI PROFESSIONALI da Sole 24 ore risposta 4338

D - Un medico chirurgo è assunto con contratto a tempo determinato presso l'azienda ospedaliera e occasionalmente svolge incarichi di consulente presso il tribunale.
Relativamente a quest'ultimi incarichi emette ricevuta fiscale per l'anticipo ricevuto dal paziente e dichiara questi compensi, unitamente al saldo liquidato dall'Inps, come redditi di lavoro autonomo avendo regolarmente richiesto l'attribuzione del numero di partita Iva.
Questi redditi possono essere considerati come redditi di lavoro occasionale? Nel caso di risposta affermativa, se il contribuente cessa l'attività di lavoro autonomo, può continuare a emettere ricevuta fiscale per l'anticipo ricevuto pur non essendo più titolare di partita Iva?

R - La risposta è negativa. A norma dell'articolo 50, comma 1 lettera f), del Tuir, i compensi corrisposti dallo Stato per l'esercizio di pubbliche funzioni (quindi, anche quelli percepiti dai Ctu (consulenti tecnici d'ufficio) costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Se, però, le prestazioni sono rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53 del Tuir i compensi hanno natura di redditi di lavoro autonomo.
Nel caso del lettore, stante la precisazione di avere aperto una posizione Iva, le somme percepite in qualità di Ctu hanno natura di redditi di lavoro autonomo in senso proprio.

PERMESSO DEI TRE GIORNI ANCHE SE IL DISABILE E' ASSENTE PER LAVORO

Per assistere un parente disabile in stato di gravità il lavoratore può utilizzare tre giorni al mese di permesso retribuito secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 104/1992 anche se la persona handicappate è in servizio nel suo posto di lavoro (Corte dei conti sede giurisdizionale del Lazio sentenza 2039/2009). Il diritto previsto dalla legge 104/09 all'articolo 33 (tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa per assistere una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente) non prescinderebbe dal concetto di cura in senso stretto del familiare ammalato, estendendosi alla esigenza di assisterlo i tutte le incombenze connesse con la disabilità, nell'espletamento delle quali non è richiesta espressamente la sua presenza. Alla luce dei principi generali e delle finalità della normativa, il concetto di assistenza alla persona affetta da handicap non può essere in alcun modo limitato a stati di provvisoria incapacità lavorativa dell'invalido o alla eccezione di cura in senso stretto, ma deve estendersi ad ogni esigenza che sia effettivamente collegata allo stato di handicap e alle relative necessità terapeutiche così da assicurare il rispetto della dignità della persona handicappata, la promozione dell'autonomia e della integrazione della medesima nel contesto sociale e lavorativo.

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Dissesto previdenziale. Ma è colpa dei pensionati? oppure è la cassa tampone cui attingere?
Mio nonno diceva che i soldi della cassa mutua (vecchia cassa di previdenza) sono serviti a finanziare la guerra d'Africa, negli anni sessanta - settanta i versamenti dei contributi previdenziali sono stati il polmone per la Cig (cassa integrazione guadagni), ora i soldi dei Tfr sono la fonte attiva per finanziamenti previsti in finanziaria (il Tfr servirebbe a coprire parte della manovra economica 2010)….ma allora non diamo poi la colpa ai poveri pensionati se mancheranno i soldi per le pensioni e Tfr!!!

COSI' LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2010

CONGUAGLI RELATIVI ALL'ANNO 2009		
PENSIONI MINIME		
categoria	**provvisorio**	**effettivo**
Pensione sociale	337,11	336,78
Assegno sociale	409,05	408,66
Trattamento minimo	458,20	457,76
PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO		
provvisorio		**effettivo**
fino a € 2.217,80 + 3,3 %		fino a € 2.217,80 + 3,2 %
oltre € 2.217,80 +2,475 %		oltre € 2.217,80 +2,4 %

I pensionati nel 2010 partono con un debito dello 0,1 % nei confronti degli enti di previdenza.

AUMENTI DELL'ANNO 2010	
PENSIONI MINIME	
Pensione sociale	€ 339,14
Assegno sociale	€ 411,52
Trattamento minimo	€ 460,96
PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO	
Importo al dicembre 2009	**Aumento 2010**
fino a € 2.288,80	100% Istat 0,7%
oltre € 2.288,80	75% Istat 0,525%

Una riflessione:
I prezzi sono in continuo aumento, ma come mai il costo della vita rilevato dall'ISTAT è sullo zero? Se c'è stagnazione anche i prezzi dei generi di consumo non dovrebbero subire variazioni, ma se aumentano perché gli indici ISTAT lo ignorano?

CASE DI CURA AIOP - RECEPITO L'ACCORDO

Attivate le trattativa di secondo livello per l'applicazione dell'Accordo Ponte Economico stipulato per il rinnovo del CCNL per il personale medico sottoscritto tra AIOP, ARIS, Fondazione don Gnocchi con Cimop 11/02/2009, per le regioni con difficoltà economico/finanziarie quali Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. La Campania ha firmato l'accordo integralmente con un accordo Regionale AIOP/Cimop del 22/9/2009, provvedendo per prima a disciplinare a livello locale, con propritempi e modalità, l'effettiva applicazione dell'Accordo Ponte.
La crisi economica attuale non ha risparmiato il settore dell'Ospedalità Privata, che nella fase di rinnovo delle trattative contrattuali si è dovuta sviluppare su tre tavoli separati, con dinamiche relazionali del tutto diverse per le tre associazioni AIOP, ARIS, Fondazione don Gnocchi, con la conseguente difficoltà di elaborare accordi del tutto similari che consentissero di mantenere omogenea la retribuzione di riferimento.
In un tale contesto la Cimop ha pensato ad un rinnovo "straordinario" che contemplasse esclusivamente la parte economica della contrattazione rinviando gli aspetti normativi al prossimo rinnovo contrattuale, firmando un Accordo Ponte Economico l'11/2/2009, per il biennio 2009 - 2010, nonostante non sia un vero è proprio rinnovo contrattuale.
Mentre la Fondazione don Gnocchi e l'ARIS hanno già ratificato integralmente l'accordo, senza riserve, e lo stanno già applicando, l'AIOP, invece, non ha ratificato l'accordo nella forma perché mancava l'unanimità, deliberando però, in maniera anche singolare, l'applicazione del 50% degli incrementi contrattuali in tutte le regioni e rinviando alla contrattazione di secondo livello (a livello regionale) il restante 50%, con l'impegno delle regioni non in sofferenza a ratificare subito l'accordo al 100%, e di trovare accordi di compatibilità con le regioni che hanno dichiarato gravi difficoltà economico finanziarie (Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Toscana, Liguria e Sardegna).
Su tale filone, il 23 aprile infatti, in sede di ratifica, 'Aiop ha deliberato la sua approvazione all'accordo ponte a condizione che, ferma restando la corresponsione degli arretrati *una tantum* definiti, venga applicato, su base nazionale, solo il 50% dell'incremento economico previsto dal

citato accordo-ponte, rinviando l'applicazione del restante 50% alla trattativa nelle sedi regionali non interessate da difficoltà economico-finanziarie
Pertanto, le segreterie regionali della Cimop si sono già attivate per avviare la trattativa di secondo livello e per consentire di portare a termine l'accordo integralmente e la Campania, con accordo Regionale AIOP/Cimop del 22/9/2009 ha per prima provveduto a disciplinare a livello locale, con propritempi e modalità, l'effettiva applicazione dell'Accordo sopra richiamato.
Il citato accordo regionale prevede l'applicazione dell'incremento tabellare, così come approvato a livello nazionale, a partire dalla retribuzione del mese di settembre 2009 e di dilazionare la corresponsione dell'una tantum e degli arretrati contrattuali, corrispondenti al periodo gennaio/agosto 2009, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

TEMPO PIENO

Qualifica	Nuovo tabellare	Nuova retribuz.	Totale incrementi retributivi	
Resp. area medica con direz. san.	3.537,50	4.893,50	176,50	3,75%
Resp. area medica	3.531,50	4.717,50	170,50	3,75%
Resp. area chirurg. con direz. san.	3.540,50	4.972,50	179,50	3,75%
Resp. area chirurg.	3.534,00	4.796,00	173,00	3,75%
Aiuto dirigente	2.785,50	3.754,50	135,50	3,75%
Aiuto	2.781,00	3.637,00	131,00	3,75%
Assistente "B"	2.313,50	2.983,50	107,50	3,75%
Assistente "A"	2.246,00	2.916,00	105,00	3,75%

TEMPO DEFINITO

Qualifica	Nuovo tabellare	Nuova retribuz.	Totale incrementi retributivi	
Resp. area medica con direz. san.	3036,50	3503,50	126,50	3,75%
Resp. area medica	3030,00	3327,00	120,00	3,75%
Resp. area chirurg. con direz. san.	3039,00	3582,00	129,00	3,75%
Resp. area chirurg.	3033,00	3406,00	123,00	3,75%
Aiuto dirigente	2374,00	2609,00	94,00	3,75%
Aiuto	2370,00	2492,00	90,00	3,75%
Assistente "B"	1891,00	1971,00	71,00	3,75%
Assistente "A"	1856,00	1936,00	70,00	3,75%

Importi una tantum:

TEMPO PIENO

Qualifica	Una tantum	Una tantum al 30/6/2009	Una tantum al 30/11/2009
Resp. area medica con direz. san.	1.250,00	625,00	625,00
Resp. area medica	1.200,00	600,00	600,00
Resp. area chirurg. con direz. san.	1.250,00	625,00	625,00
Resp. area chirurg.	1.250,00	625,00	625,00
Aiuto dirigente	950,00	475,00	475,00
Aiuto	950,00	475,00	475,00
Assistente “B”	750,00	375,00	375,00
Assistente “A”	750,00	375,00	375,00

TEMPO DEFINITO

Qualifica	Una tantum	Una tantum al 30/6/2009	Una tantum al 30/11/2009
Resp. area medica con direz. san.	900,00	450,00	450,00
Resp. area medica	850,00	425,00	425,00
Resp. area chirurg. con direz. san.	900,00	450,00	450,00
Resp. area chirurg.	900,00	450,00	450,00
Aiuto dirigente	700,00	350,00	350,00
Aiuto	650,00	325,00	325,00
Assistente “B”	500,00	250,00	250,00
Assistente “A”	500,00	250,00	250,00

Si ricorda che, nelle Regioni non interessate a difficoltà economico-finanziarie (Piemonte, Lombardia, Friuli V.G., Veneto, PP.AA. Trento e Bolzano, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Molise, Basilicata) tali incrementi, previo negoziato di secondo livello in sede regionale, potranno raggiungere un ulteriore aumento sino al valore massimo corrispondente al valore contenuto nell’Accordo-ponte 11/2/2009.

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

marco perelli ercolini